

VOCI

COSTITUZIONALI

MATTEO PAOLANTI

**Un nuovo umanesimo tecnologico.
Manifesto per una giustizia sociale nel
governo giuridico dell'Intelligenza
artificiale.**

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Siena

01/10/2026

MATTEO PAOLANTI

Un nuovo umanesimo tecnologico. Manifesto per una giustizia sociale nel governo giuridico dell'intelligenza artificiale

SOMMARIO

1. L'errore di bersaglio - 2. Il caso. Chi ha in mano i contenuti - 3. La tesi. L'intelligenza artificiale come questione di eguaglianza sostanziale: un quadro composito - 4. (segue) Un limite non ancora risolto – I data center - 5. Verso una rinnovata funzione sociale della conoscenza

ABSTRACT (italiano)

Il presente contributo propone una lettura costituzionale e comparata del governo giuridico dell'intelligenza artificiale, muovendo dalla tesi che il dibattito pubblico commetta un "errore di bersaglio" analogo a quello luddista: criticare lo strumento tecnologico anziché i rapporti di potere che ne determinano l'uso. Prendendo le mosse dal caso *Bartz et al. v. Anthropic PBC* e dai recenti sviluppi di acquisti straordinari di libri da parte dei colossi AI, si individua nella conversione di un patrimonio testuale comune in infrastruttura computazionale proprietaria un problema di eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost.

A tal riguardo, l'analisi distingue alcuni piani: tra essi l'accesso alla tecnologia, il controllo sull'infrastruttura, fino ad arrivare alla questione del costo materiale e sociale dei *data center*. Attraverso la lettura incrociata di normativa straniera e l'individuazione di problemi comuni, il proposito è quello di creare un rinnovato dibattito dove si guardi al problema in un'ottica di cambiamento e adattamento imperniato sui valori della giustizia sociale tipici della Carta fondamentale.

ABSTRACT (inglese)

This paper proposes a constitutional and comparative analysis of the legal framework governing artificial intelligence, based on the argument that the public debate is committing a mistake very similar to that of the Luddites: criticising the technological tool rather than the power relations that determine its use. Taking as its starting point the case of *Bartz et al. v. Anthropic PBC* and recent developments regarding the large-scale acquisition of books by AI corporations, the paper identifies the conversion of a shared textual heritage into proprietary computational infrastructure as a problem of substantive equality under Article 3(2) of the Italian Constitution.

In this regard, the analysis distinguishes between several levels: these include access to technology, control over infrastructure, and, ultimately, the issue of the material and social costs of data centers. Through a comparative analysis of foreign legislation and the identification of common issues, the aim is to foster a renewed debate that approaches the problem from a perspective of change and adaptation based on the values of social justice inherent in the Italian Constitution.

PAROLE CHIAVE (italiano)

Intelligenza artificiale, uguaglianza, ambiente, diritto comparato, giustizia sociale.

PAROLE CHIAVE (inglese)

Artificial intelligence, equality, environment, comparative law, social justice.

1. L'errore di bersaglio

C'è un movimento che si ripete nella storia delle tecnologie¹, e che vale la pena guardare da vicino prima di lasciarsene guidare ancora una volta. Quando l'operaio ottocentesco – sobillato dall'ondata luddista – distruggeva il telaio meccanico, non sbagliava a riconoscere un danno quanto, semmai, a localizzarne la causa. Il telaio non lo impoveriva in quanto macchina; lo impoveriva in quanto proprietà altrui messa al servizio di un solo fine, l'aumento del profitto, indifferente a ogni altro interesse. Distrutto il telaio, tuttavia, restava intatto ciò che lo aveva reso un'arma contro chi lo usava, ossia il rapporto di potere che decideva a cosa la macchina dovesse servire, e a chi. Questa ragione, tra le altre, ha reso il luddismo un movimento autoconclusivo nella storia.

Lo stesso spostamento d'errore minaccia oggi il dibattito sull'intelligenza artificiale. Chi ne denuncia la pericolosità guardando allo strumento – al modello, all'algoritmo, alla rete neurale – rischia di ripetere l'inversione già segnalata da chi ha letto la tecnica dentro i rapporti di produzione che la determinano². L'intelligenza artificiale non è, in sé, né promessa di salvezza né minaccia ma determinazione interna di una logica che le è esterna e che decide del suo uso – la logica di chi possiede i dati, chi controlla l'infrastruttura, chi decide quale conoscenza sopravvive in forma computabile e quale scompare. Colpire l'IA credendo di colpire così la causa del danno significa, di nuovo, lasciare intatto ciò che quel danno produce.

Questo contributo-manifesto sorge dalla necessità di spezzare una certa tendenza che, in potenza, potrebbe far sì da limitare i prodotti dell'innovazione, limitando quel progresso umano che potrebbe derivare da un uso consapevole del mezzo automatizzato.

2. Il caso. Chi ha in mano i contenuti

Partiamo da una singola vicenda recente per contestualizzare il discorso. Nel giugno 2025 un giudice federale della California ha dovuto decidere se addestrare un modello linguistico su opere protette da diritto d'autore costituisse un uso lecito. Ha risposto di sì: il procedimento di apprendimento è stato ritenuto sufficientemente trasformativo da rientrare nel c.d. “*fair use*”³.

Ma la parte del giudizio che qui deve interessarci non è quella dottrinale sulla trasformatività – è quella fattuale, emersa dagli atti processuali, su *come* quel materiale era stato procurato. La nota azienda Anthropic – creatrice del servizio di LLM *Claude* – aveva acquistato milioni di libri a stampa, li aveva privati della rilegatura, scansionati e distrutti, per convertirli in dati d'addestramento dei propri modelli AI⁴. Il giudice ha ritenuto lecita questa operazione, nel limite in cui i libri fossero stati legittimamente acquistati: la conversione da stampa a digitale, con distruzione dell'originale, è stata trattata come mera sostituzione di formato, non come nuova riproduzione. Diversa sorte per la parte di materiale procurato da fonti non autorizzate, per cui la stessa azienda ha in seguito raggiunto una transazione risarcitoria di rilievo storico⁵.

Ad ogni buon conto, non interessa in questa precisa sede discutere se quella decisione sia stata giuridicamente corretta. Al contrario, interessa che essa renda visibile, con la nettezza di un fatto accertato, ciò che la Sezione I del presente lavoro ha proposto come schema generale: la domanda

¹ Che Platone, già nel suo Fedro, aveva compiutamente descritto attraverso il mito del dio Thot.

² Non tutta la critica contemporanea alla tecnologia commette questo spostamento: una parte rilevante della letteratura sul capitalismo dei dati ha già individuato nella struttura proprietaria, non nello strumento, il nodo del problema. Il rischio che questo testo intende evitare è di trattare come ingenua una critica che, nella sua parte più avvertita, non lo è affatto – e che semmai converge con la tesi qui sostenuta.

³ *Bartz et al. v. Anthropic PBC*, No. C 24-05417 WHA.

⁴ Tema che anche in queste ultime settimane rimane più attuale che mai: v. Anche D. MILMO, “*Secondhand booksellers in UK and Ireland suspect AI firms behind ‘strange’ bulk orders*”, in *The Guardian*, 15 agosto 2026; M. WHITFIELD ROELOFFS, “*AI Companies Are Buying—And Destroying—Antique Books. Here’s Why*”, in *Forbes*, 17 agosto 2026.

⁵ B. BRITAIN, “*US judge approves Anthropic’s \$1.5 billion settlement of copyright lawsuit*”, in *Reuters*, 20 luglio 2026.

che il diritto ha dovuto porsi non era se la tecnologia fosse ammissibile, ma a quali condizioni un soggetto privato potesse trasformare in proprio patrimonio computazionale un corpo di conoscenza che, fino a un istante prima, apparteneva alla circolazione comune della cultura scritta – libri leggibili, prestabili, rivendibili – per restituirlo sotto forma di un bene di cui quello stesso soggetto detiene ora il controllo esclusivo. Il libro distrutto rappresenta la prova materiale di una scelta: la conoscenza pregressa dell'umanità può essere legalmente convertita in infrastruttura proprietaria, purché la si sia acquistata secondo le regole del mercato. Il problema che questo manifesto pone non è se ciò sia stato tecnicamente lecito. È se debba continuare a esserlo senza che alcun interesse diverso da quello di chi compra e trasforma abbia potere decisionale in merito.

3. La tesi. L'intelligenza artificiale come questione di eguaglianza sostanziale: un quadro composito

Il paragrafo precedente ha mostrato un'operazione: un *corpus* di conoscenza che circolava come bene comune viene assorbito in un'infrastruttura di cui un solo soggetto detiene il controllo. Resta da stabilire perché questa operazione riguardi il diritto costituzionale dell'eguaglianza, e non soltanto la disciplina della proprietà intellettuale o del diritto della concorrenza. Per aiutarci, di seguito si useranno come riferimento alcune tra le norme principali presenti sul tema sia nella Costituzione italiana che in altri testi fondamentali stranieri.

La risposta richiede di tenere distinti due piani che nel dibattito pubblico tendono a sovrapporsi. Il primo riguarda l'accesso: se l'intelligenza artificiale amplia le capacità cognitive di chi la utilizza – la possibilità di verificare un'ipotesi, di articolare un ragionamento complesso, di raggiungere una massa di conoscenza altrimenti irraggiungibile in tempi limitati – allora la sua distribuzione ineguale produce esattamente ciò che l'art. 3, comma 2, della Costituzione chiama un ostacolo «di ordine economico e sociale» al «pieno sviluppo della persona umana». Non si tratta di una lettura estensiva: la disposizione non elenca gli strumenti che possono limitare lo sviluppo della persona, ne descrive l'effetto, e un effetto di quel tipo si produce ogni volta che una capacità computazionale distribuita in modo ineguale trattiene alcuni cittadini fuori dalla soglia di ciò che, per altri, è già disponibile.

Questa lettura, a sua volta, non è isolata nel diritto comparato; il Messico, ad esempio, l'ha già trasformata in norma positiva. Le riforme costituzionali dell'11 giugno 2013 e del 20 dicembre 2024 hanno aggiunto all'art. 6 della Costituzione federale il diritto di ogni persona all'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, banda larga e internet compresi, posto a carico dello Stato in funzione di garanzia⁶. Come si può notare, il presupposto è identico a quello qui sostenuto: un divario di accesso a uno strumento abilitante è una condizione che il costituente ha ritenuto di dover correggere in prima persona.

Il secondo piano è distinto dal primo e riguarda il controllo. Anche se l'accesso fosse garantito a tutti in condizioni di parità, resterebbe aperta la domanda su chi decide cosa l'infrastruttura computazionale contiene, quali fonti la alimentano e a quali fini viene orientata. È la tematica su cui il paragrafo II ha già fornito un fatto: la conversione di un patrimonio testuale comune in proprietà computazionale esclusiva riguarda sia chi può usare lo strumento sia ne ha selezionato il contenuto. A questo riguardo, il diritto costituzionale colombiano offre qui un termine di paragone utile, perché ha sviluppato dalla clausola dello *Estado social de derecho* e dal principio di solidarietà⁷ un'attenzione specifica a chi controlla l'erogazione di un bene essenziale, distinta dalla sola disponibilità formale del bene stesso. Applicata al caso in esame, questa distinzione impedisce di

⁶ Decreto di riforma costituzionale pubblicato nel Diario Oficial de la Federación l'11 giugno 2013, che ha modificato l'art. 6 della Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani (a sua volta si confronti con le aggiunte della riforma del dicembre 2024).

⁷ Costituzione politica della Colombia del 1991, artt. 1 e 95.

considerare risolto il problema dell'eguaglianza nel momento in cui l'accesso allo strumento venga esteso a tutti: resterebbe intatta la questione di chi, dietro lo strumento, detiene il potere.

Le due questioni, quella dell'accesso e quella del controllo, richiedono correttivi diversi e vengono qui tenute separate perché il resto di questo manifesto ne tratta gli sviluppi in punti distinti: la prima nel rapporto tra Stato e distribuzione della tecnologia, appena delineato; la seconda nella proposta di una funzione sociale del sapere computazionale, a cui si dedicherà il paragrafo V.

4. (segue) Un limite non ancora risolto – I data center

Il ragionamento svolto finora, nondimeno, resterebbe incompleto se non affrontasse il costo materiale dell'infrastruttura di cui si discute. Dopotutto, i modelli linguistici di grandi dimensioni non esistono in astratto: essi richiedono *data center* che consumano energia elettrica in quantità crescente, che assorbono acqua per il raffreddamento, e la cui costruzione ha un impatto sul territorio che non si esaurisce nel momento dell'insediamento⁸. Ignorare questo dato per concentrarsi sulla sola dimensione dell'eguaglianza nell'accesso riprodurrebbe, su un piano diverso, lo stesso errore di bersaglio descritto nel paragrafo I: si criticerebbe l'infrastruttura come se il problema fosse solo la sua esistenza, non la logica sottesa che ne governa i costi.

Il diritto costituzionale offre già alcuni strumenti per non trattare questo costo come un'externalità irrilevante. L'art. 9 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi «anche (e soprattutto, verrebbe da dire) nell'interesse delle generazioni future»⁹: una clausola pensata per un consumo di risorse che produce i suoi effetti in un tempo differito rispetto a chi ne beneficia, esattamente la struttura temporale del consumo energetico, spaziale e idrico dei *data center*. L'art. 41 della Carta fondamentale aggiunge poi un ulteriore strumento complementare: l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno «alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», e la legge determina «i programmi e i controlli opportuni» perché l'attività economica sia indirizzata a fini sociali. È chiaro che nessuna delle due disposizioni sia stata scritta pensando esclusivamente ai centri di elaborazione dati attuali, ma nessuna delle due richiede di esserlo per potersi applicare.

A sua volta il diritto comparato mostra due strade percorribili, diverse tra loro. La Costituzione argentina, ad esempio, riconosce il diritto a un ambiente sano ed equilibrato e pone a carico di tutti il dovere di preservarlo «*para las generaciones presentes y futuras*»¹⁰, con una formula prossima a quella italiana ma redatta quasi trent'anni prima: la coincidenza mostra che l'equità intergenerazionale in materia ambientale non è un'invenzione recente del solo costituente italiano, ma una tendenza già radicata nel costituzionalismo latino-americano. La *Corte constitucional* colombiana, invece, ha spinto questa logica oltre la sola tutela ambientale in senso stretto: nella sentenza relativa allo sfruttamento minerario del bacino del fiume Atrato¹¹, ha riconosciuto al fiume la qualità di soggetto titolare di

⁸ Sul tema, ormai discusso a livello di opinione pubblica (negli Stati Uniti, ad esempio, il tema dei data center è entrato all'interno della campagna elettorale in vista delle Midterm dell'anno corrente) si rimanda, ex multis, a J. VELKOVA, J.C. PLANTIN, “Data centers and the infrastructural temporalities of digital media: An introduction”, in *New Media & Society*, Vol.25.2, 2023, pp.273-286; T. YU, G. PENG, “Global data center expansion and human health: A call for empirical research”, in *Eco-Environment & Health*, Vol. 4.3, 2025; A. DE VRIES-GAO, “The carbon and water footprints of data centers and what this could mean for artificial intelligence”, in *Patterns*, Vol. 7.1, 2026.

⁹ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente».

¹⁰ Costituzione nazionale Argentina, art. 41. Il testo esatto del comma 1 enuncia che «*Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo*».

¹¹ Corte constitucional de Colombia, Sentenza T-622 del 10 novembre 2016. Sul tema si rimanda anche alla lettura di G. GIORGINI PIGNATIELLO, *La natura come soggetto di diritto. Lezioni dal sud Globale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2025,

diritti proprio in ragione del danno prodotto da un'attività economica orientata al solo profitto privato, a discapito di un interesse costituzionale distinto da quello dell'operatore economico. Si badi bene, da ciò non se ne tragga qui la proposta di riconoscere personalità giuridica a un *data center*, che sarebbe un'estensione inutile e priva di fondamento; al contrario, se ne deve trarre il principio sotteso alla decisione, cioè che lo sfruttamento di una risorsa naturale (le stesse risorse che danno la possibilità al *data center* di erogare le informazioni alla base dei servizi digitali) a fini di profitto privato può ledere un interesse costituzionale autonomo, indipendente dal titolo di chi lo sfrutta.

Venendo invece agli elementi di diritto positivo europeo, si può notare come il tema non sia privo di disciplina, per quanto ancora insufficiente. La direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica impone, all'art. 12, obblighi di rendicontazione pubblica annuale per i centri di elaborazione dati con potenza elettrica installata pari o superiore a 500 kW, ulteriormente specificati dal regolamento delegato (UE) 2024/1364, che include tra gli indicatori da comunicare il consumo idrico e l'impronta energetica dell'impianto¹². Trattandosi di un obbligo di trasparenza e non di un limite sostanziale al consumo non si può dire che la norma risolva il problema, ma ne rende visibile la misura, condizione preliminare perché la legge possa poi, come richiede l'art. 41 della Costituzione, tradurre quella misura in un vincolo esigibile.

5. Verso una rinnovata funzione sociale della conoscenza

La trattazione di cui sopra lascia una domanda aperta: se la conversione di un patrimonio testuale comune in infrastruttura computazionale esclusiva sia stata dichiarata soltanto lecita *una tantum*, o se debba continuare a esserlo senza che un interesse diverso da quello di chi acquista e trasforma abbia voce in capitolo. Anche in questo scenario, il diritto costituzionale italiano contiene già una risposta parziale, applicata finora a un oggetto diverso ma trasponibile: l'art. 42, comma 2, della Costituzione subordina la proprietà privata alla legge che ne determina «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». La norma non è mai stata scritta pensando ai dati di addestramento di un modello linguistico e alle infrastrutture digitali, ma descrive con precisione l'operazione compiuta nel caso esaminato al paragrafo II: un bene entra nella disponibilità esclusiva di un soggetto privato, e la Costituzione chiede che quella disponibilità resti subordinata a una funzione che va oltre l'interesse del solo titolare.

Perpetuando il nostro confronto con ordinamenti diversi dal nostro, il costituzionalismo brasiliano offre, su questo punto, un termine di paragone forse più solido di quello italiano. La *função social da propriedade* compare come principio espresso, elencato tra i fondamenti dell'ordine economico e ripetuto come garanzia fondamentale¹³. La proprietà, in questo impianto, viene tutelata a condizione che assolvere una funzione che il solo titolo di appartenenza non esaurisce. Applicare questo principio, per analogia, al patrimonio testuale collettivo convertito in dato di addestramento significa chiedere che la sua trasformazione in proprietà computazionale resti soggetta a una condizione equivalente: non basta averlo acquistato secondo le regole del mercato, occorre che l'uso che se ne fa resti compatibile con la funzione collettiva che quel patrimonio svolgeva prima della conversione.

In Italia un tentativo di dare forma giuridica a questa idea è già esistito, seppur senza esito positivo. La Commissione per la riforma del libro III del Codice civile, presieduta da Stefano

spec. pp. 240-245 per la vicenda del fiume Atrato (*passim* per vicende analoghe nel c.d. “*Global south*” e in America latina).

¹² Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica, art. 12; Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024.

¹³ Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile del 1988, artt. 5, XXIII, e 170, III.

Rodotà è istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007, aveva proposto di introdurre nell'ordinamento la categoria dei beni comuni: beni privi di titolo di appartenenza esclusiva, individuati in ragione della loro funzionalità all'esercizio dei diritti fondamentali della persona¹⁴. Il progetto, per vari motivi, non si è mai tradotto in una vera e propria novella legislativa, ma resta un riferimento utile, perché mostra che l'idea qui sostenuta – sottrarre un patrimonio di conoscenza condivisa alla sola logica del titolo proprietario quando quel patrimonio è funzionale a un diritto fondamentale – non nasce da questo manifesto, ma da un percorso di elaborazione giuridica già tentato, e ancora percorribile, forse ora più che mai.

Al momento rimangono a disposizione i seguenti mezzi con cui una funzione sociale del sapere computazionale potrebbe tradursi in obblighi concreti: condizioni di trasparenza sulla provenienza dei dati di addestramento, forme di compensazione per l'utilizzo di un patrimonio culturale collettivo, limiti all'esclusività del controllo su un'infrastruttura che condiziona l'accesso alla conoscenza per l'intera collettività. Questo manifesto, che si va formando sulle spalle dei giganti del diritto (sia italiano che straniero), non pretende di indicarli in modo esaustivo o di tradurre i summenzionati dati normativi in verità inscalfibili e indiscutibili. Pretende soltanto di spostare la domanda dal luogo sbagliato – la tecnologia in sé – al luogo in cui il diritto costituzionale, italiano, europeo e comparato, ha già gli strumenti per porla: la logica di potere che decide chi controlla i mezzi, e a quale fine.

¹⁴ Commissione per la riforma del libro III del Codice civile («Commissione Rodotà»), istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 21 giugno 2007.